

DISEGNO DI LEGGE N° 98

11

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 76/A III Legislatura


"NORME PER IL CONFERIMENTO DI CONSULENZE"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 22/12/1980.

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE:

" NORME PER IL CONFERIMENTO DI CONSULENZE "

A handwritten signature or set of initials, possibly 'M', written in dark ink.

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

Per esercitare la sua funzione di programmazione, di coordinamento, di legislazione, la Regione Puglia deve con urgenza potenziare la sua capacità programmatoria e progettuale e di formazione delle leggi.

La elaborazione e l'attuazione del piano di sviluppo regionale, la revisione della normativa vigente per ricondurla a strumento attuativo di programmi di settore e di deleghe di blocchi organici di funzioni, la formulazione di nuove leggi, la predisposizione di un parco progetti da collegare alle politiche dell'intervento straordinario e comunitario, la messa a punto di bisogni e specifiche di progetti speciali sovra-regionali, la individuazione di sotto-sistemi informativi di supporto alla programmazione ed al controllo dei flussi di spesa, la necessità di attivare un'efficace azione di orientamento del processo programmatico ai livelli infra-regionali, rappresentano alcuni chiari indicatori dei bisogni di potenziamento tecnico-operativo dell'Ente Regione che si sono meglio precisati negli ultimi anni di attività di governo regionale.

A fronte di questi bisogni risulta insufficiente la normativa regionale in materia di consulenze esterne.

La predisposizione del presente disegno di legge si propone di superare gli inconvenienti e le carenze della normativa in questione, fornendo uno strumento legislativo più completo, che consenta il conferimento di incarichi e consulenze ad organismi o singoli professionisti dotati della necessaria competenza specifica, naturalmente quando alle necessità non possa farsi fronte con personale regionale in servizio.

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Sono previste due forme principali di consulenza: quella per lo studio e la ricerca su particolari problemi, nonché per particolari progettazioni e quella per l'assistenza degli organi regionali ad attività legislative, di pianificazione e ad attività tecnologicamente specializzate.

Per la partecipazione a commissioni consultive si è voluto stabilire l'attribuzione di un gettone di presenza più consistente di quello previsto dalla l.r. 24 marzo 1975, n.27, per evitare che dette commissioni, come purtroppo l'esperienza insegna, vengano frequentemente disertate o debbano rinunciare ad apporti di esperti particolarmente qualificati.

i
on

REGIONE PUGLIA

Disegno di legge: "NORME PER IL CONFERIMENTO DI CONSULENZE"

Art. 1

La consulenza è lo strumento di cui la Regione Puglia si avvale:

- a) per l'espletamento di studi, ricerche e progettazioni;
- b) per l'assistenza degli organi regionali ad attività legislative, di pianificazione e ad attività tecnologicamente specializzate.

Le consulenze possono essere conferite a:

- Università
- Altri Enti o istituti scientifici di natura pubblica, con partecipazione di Enti pubblici
- Organismi specializzati, esperti o professionisti di notoria esperienza ed elevata capacità professionale da incaricarsi individualmente o collegialmente, in relazione alla natura e complessità dei problemi oggetto della consulenza.

La Regione ricorre alla consulenza ove non possa provvedere con personale già in servizio.

Art. 2

Le consulenze hanno una durata massima di tre esercizi finanziari e possono essere rinnovate.

Le deliberazioni devono determinare l'oggetto, le condizioni, la durata, le modalità per l'espletamento delle consulenze ed il relativo compenso lordo.

L'espletamento dell'opera di consulenza non può in nessun caso instaurare un rapporto di lavoro subordinato.

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Art. 3

I compensi per le consulenze devono essere di regola stabiliti sulla base delle tariffe professionali vigenti per le attività oggetto dell'incarico oppure possono fissarsi compensi globali da determinarsi in relazione all'importanza dell'incarico.

La corresponsione del compenso viene effettuata di norma soltanto al termine dell'incarico.

La deliberazione di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico.

Art. 4

Per la partecipazione a commissioni consultive, ai componenti esterni è attribuito un gettone di presenza per giornata di seduta fissato in misura non superiore a f.50.000.

Ai componenti delle commissioni che risiedono fuori della sede di lavoro della commissione, compete altresì il rimborso delle spese di viaggio e la indennità di missione ai sensi delle vigenti norme regionali in materia.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente i componenti delle commissioni estranei all'Amministrazione Regionale sono equiparati ai funzionari regionali del più alto livello retributivo funzionale.

Art. 5

La nomina a componente del Comitato tecnico-scientifico per la programmazione economica regionale di cui agli art. 6 e 7 della l.r. 25 luglio 1979 n°44, costituisce per i nominati affidamento di consulenza ai sensi dell'art. 1 lettera b).

Parimenti costituisce affidamento di consulenza ai sensi dell'art. 1 lettera b) della presente legge il conferimento a professionista o esperto esterno dell'incarico di coordinatore previsto dall'art. 25 della l.r. 23 maggio 1974 n.18.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

Art. 6

Sono abrogati gli art. 83 e 84 della legge regionale 25 marzo 1974 n.18, la legge regionale 24 marzo 1975 n.27, il secondo comma dell'art.7 della l.r. 44/79 ed ogni norma di legge regionale in contrasto con quanto previsto nella presente legge.

Art. 7

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura per il 1981 sul cap. 00136 del bilancio di previsione relativo all'esercizio 1981, la cui denominazione viene modificata con la presente legge come segue: "Spese per consulenze e per gettoni di presenza, indennità di missione e rimborso spese di viaggio".

Per gli esercizi successivi gli oneri troveranno copertura sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

da modificare

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 10.1.81